

L'XI Commissione,

premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l'articolo 3 «Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva» della legge n. 68 del 1999, al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell'azienda;

più volte il Parlamento è intervenuto per riconfermare i principi della legge n. 68 del 1999 messi in discussione da iniziative legislative che rischiavano di comprometterne l'attuazione;

i progetti speciali di inserimento lavorativo a tempo determinato per lavoratori diversamente abili sono progetti speciali finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato tra gli enti pubblici e i lavoratori diversamente abili che hanno svolto esperienze lavorative (borse-lavoro, tirocini formativi, azioni positive e altro) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni pubbliche. Sono consentiti, quindi, la possibilità di assunzione, con chiamata nominativa, di soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ed il loro computo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, da parte del datore di lavoro pubblico presso il quale i soggetti siano stati impiegati in attività di tirocinio o di lavoro, anche se in modo non continuativo e presso le pubbliche amministrazioni diverse, per la durata di almeno due anni;

per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili sono previste apposite convenzioni (articoli 11 e 12). Attraverso le convenzioni, sottoscritte dalle parti interessate (lavoratori, datori di lavoro, uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e enti che possono favorire l'integrazione lavorativa) è possibile definire un programma personalizzato di interventi, per risolvere nella maniera più efficace gli ostacoli che si incontrano nell'inserimento sui luoghi di lavoro. Le convenzioni perseguono l'obiettivo prioritario di assicurare la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. Gli enti pubblici dando attuazione all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 possono

stipulare convenzioni, con le cooperative di tipo B, assegnando appalti dove i disabili particolarmente difficoltosi da occupare svolgono in particolare lavori di bassa specializzazione; come servizi di pulizia, manutenzione, giardinaggio e gestione servizi per la pubblica amministrazione e le grandi aziende. Servizi importanti, che però, non possono essere le sole forme di occupazione per i disabili. In questo senso, infatti, persistono difficoltà sul collocamento obbligatorio e vi è una richiesta maggiore di flessibilità e di contratti atipici dei rapporti lavoro, gli stessi contratti a termine nella pubblica amministrazione o degli insegnanti con incarico annuale nella scuola;

al fine di evitare l'esclusione di questi soggetti dal mercato del lavoro e l'aumento delle rinunce dei titolari di pensione o di assegno d'invalidità ad intraprendere e sperimentare l'accesso al lavoro se pur precario, offerto anche attraverso il collocamento obbligatorio, occorre dare loro l'opportunità di cumulo o il diritto all'opzione;

le amministrazioni provinciali, attraverso i centri per l'impiego, giocano un ruolo fondamentale, istituzionale, di certificazione e di servizio, nella gestione ordinaria di attività di orientamento, tutoraggio e ricerca occupazionale dedicate specificamente alle persone disabili, inserite in particolari liste sulla base della normativa vigente, agendo altresì a livello territoriale per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale rispetto all'ottemperanza dei doveri prescritti dalla legge n. 68 del 1999 in merito all'assunzione di personale con disabilità;

tali strumenti vanno valorizzati e sostenuti con interventi finanziari; il percorso di inserimento all'interno del mondo del lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette e la legge n. 68 del 1999 possono rappresentare un'opportunità per le imprese;

dal prossimo anno, il Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili (legge n. 68 del 1999) sarà «tagliato» del 75 per cento e la riduzione delle risorse sulla scuola sarà causa di rinnovati gravi disagi per gli studenti con disabilità;

va ribadita la necessità di una deroga per le assunzioni relative alle categorie protette nella pubblica amministrazione e con urgenza, andrebbe predisposto un elenco delle aziende esonerate secondo quanto stabilito dalla legge n. 68 del 1999 dalle assunzioni dei cittadini invalidi. Vanno altresì quantificate e specificate le ispezioni fatte nelle aziende pubbliche e private e nella pubblica amministrazione, nell'ambito della manovra finanziaria;

occorre garantire la maggiore autonomia della persona disabile e promuoverne la piena integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e, più in generale, nella società, e chiarire, che nel previsto blocco del turn-over nella pubblica amministrazione sono fatti salvi gli obblighi di copertura delle aliquote obbligatorie riservate dalla legge n. 68 del 1999 al collocamento dei lavoratori disabili,

impegna il Governo

ad attivare tutti gli interventi, anche sperimentali, al fine di creare le migliori opportunità per una reale integrazione dei portatori di disabilità nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione Onu sulla disabilità.

(7-00648)

«Schirru, Bellanova, Codurelli, Damiano, Rampi, Berretta, Gnechi, Gatti, Castagnetti, Marchi, Livia Turco, Capodicasa, Pedoto, Farinone, Bucchino, Brandolini, Strizzolo, Miglioli, Mattesini, Siragusa, Coscia, Laratta, Braga, Murer, Motta, Sbrillini».